

COMUNE DI CARZANO

Provincia di Trento



**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE**

2021 – 2023

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governante esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- *di programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- *di destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- ✓ **descrittiva:** illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- ✓ **informativa,** apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- ✓ **esplicativa,** indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Indirizzo internet di pubblicazione documenti contabili, nella sezione Amministrazione trasparente:
www.comune.carzano.tn.it

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scea da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza

implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguitamento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocultatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:
 Esercizio 2021: Euro 2.029.427,00.=
 Esercizio 2022: Euro 1.701.900,00.=
 Esercizio 2023: Euro 1.689.458,00.=

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 – 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	266.837,32			
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	104.476,23	79.900,00	79.800,00	79.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	594.294,33	361.658,85	342.994,85	330.552,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	701.555,65	537.654,15	501.105,15	501.105,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.755.938,41	272.214,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.156.264,62	1.251.427,00	923.900,00	911.458,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	713.558,31	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Totale	4.069.822,93	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.336.660,25	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00
Fondo di cassa finale presunto	188.086,54	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.494.636,06	971.767,59	916.454,59	904.012,59
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.738.037,35	272.214,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	3.232.673,41	1.243.981,59	916.454,59	904.012,59
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.445,41	7.445,41	7.445,41	7.445,41
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	708.454,89	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Totale	4.148.573,71	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.148.573,71	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare.

Politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione.

Politica relativa alle previsioni di spesa in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto il 16 novembre 2020, di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Contestualmente le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019 e la legge di stabilità provinciale n. 13/2019, è stata modificata la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo che, a decorrere dal 2020, le regole per l'assunzione di personale superando la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a "dotazioni standard" da definirsi d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1.

L'emergenza sanitaria in corso ha peraltro reso necessario sospendere, come già chiarito al paragrafo 4, l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, considerata la difficoltà che i comuni avrebbero potuto incontrare nell'assicurare il presidio delle funzioni e dei servizi nelle condizioni di gestione del personale causate dall'emergenza epidemiologica, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di 'organici standard'; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019.

L'adeguatezza degli organici rimane peraltro il presupposto fondamentale per consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa. ...

Per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è proposto il criterio della dotazione-standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita. Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019. Fino all'adozione della citata deliberazione attuativa, per i comuni con popolazione fino 5.000 abitanti si propone di mantenere in vigore il regime previsto dalla legge di assestamento del bilancio 2020, e di consentire quindi la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019;

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

Politica di indebitamento: il Comune di Carzano, ha previsto di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e per mantenere il saldo finanziario.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	120.501,59	86.571,00	110.542,40	79.900,00	79.800,00	79.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300.785,92	321.866,51	327.867,84	361.658,85	342.994,85	330.552,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	575.266,98	614.503,69	543.809,75	537.654,15	501.105,15	501.105,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	430.834,30	322.167,91	1.251.440,48	272.214,00	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		120.768,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	206.400,16	170.749,45	568.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Utilizzo avvenuto presunto di amministrazione	-	-	47.944,03	-		
Fondo pluriennale vincolato	-	-	94.753,34			
TOTALE ENTRATE	1.633.788,95	1.636.627,25	3.144.357,84	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

TITOLO I - Entrate correnti

ENTRATE	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsione definitiva 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
Imposte tasse e proventi assimilati	93.372,33	86.571,00	83.477,40	79.900,00	79.800,00	79.800,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	27.129,26	0,00	27.065,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	120.501,59	86.571,00	110.542,40	79.900,00	79.800,00	79.800,00

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 del disegno di legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, viene istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
- 147; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5,
- 84: per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5,
- 68,25: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
- 57,75: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1°gennaio di ogni periodo d'imposta.

L'articolo 3, commi da 3 a 7, della L.P. n. 16/2020 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2021 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2020. In particolare, sono confermate le seguenti disposizioni (e nessuna altra novità è stata introdotta):

- a) esenzione per le Cooperative sociali ed ONLUS (articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.7 lettera a-bis) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4);
- b) esenzione per i fabbricati concessi in comodato gratuito ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale (articolo 14 comma 6bis lettera b-quater) della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4);
- c) determinazione delle aliquote e delle deduzioni d'imposta agevolate per alcune fattispecie di fabbricati di tipo non abitativo (articolo 14 commi 6, 6bis, 6bis lettere b-bis), b-ter) e b-quinques) della L.P. n. 14/2014). Il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni per il 2021 risulta quindi uguale a quello analiticamente illustrato al Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4;
- d) proroga della facoltà per i Comuni di stabilire un'aliquota agevolata (fino all'azzeramento dell'imposta) per i fabbricati categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita o campeggi (articolo 8 comma 2 lettera e-bis) della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.6 lettera a-bis) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4).

Il comma 1 dello stesso articolo 3 ha invece trasformato da transitoria a permanente l'esenzione per i fabbricati utilizzati come scuola paritaria. La disposizione in vigore fino al periodo d'imposta 2020 è quella di cui all'articolo 14 comma 6bis lettera b-sexies) della L.P. n. 14/2014, come illustrata al Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4. La novella ora entrata in vigore prevede invece, dal periodo d'imposta 2021, l'applicazione a questa fattispecie dell'aliquota dello 0,00%, secondo la nuova formulazione dell'articolo 5 comma 6 lettera d-bis) della L.P. n. 14/2014 (dal quale è stata eliminata la facoltà per i Comuni di ridurre l'aliquota stessa, visto il suo intervenuto azzeramento).

Per il periodo d'imposta 2021 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,00%,
- per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, lo 0,35%,
- per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%,

- per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, A10 e D2, lo 0,55%,
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%,
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola lo 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad Euro 1.500,00.=,
- per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%,
- per le aree fabbricabili lo 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune (€ 383,06). Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 dicembre 2014 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2020.

Tariffa e tributo sui rifiuti e sui servizi – TARI

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; la tassa, salvo interventi del legislatore, è disciplinata dai commi da 639 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Nell'applicazione della TARI vale la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 29 ottobre 2002 e ss.mm..

La tariffa 2021 è quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stessa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono sostituiti dal "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria". Il canone è allocato al titolo III del bilancio di previsione ed è stato istituito, a partire dal 2021, per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	154,00	1.549,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IMUP da attività di accertamento	6.215,00	424,60	1.229,77	500,00	500,00	500,00
ICI da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l'attività di controllo per il corrente anno riguarderà l'annualità 2016.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

ENTRATE	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsione definitiva 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	300.785,92	321.866,51	327.897,84	361.658,85	342.994,85	330.552,85
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	300.785,92	321.866,51	327.867,84	361.658,85	342.994,85	330.552,85

Trasferimento dalla P.A.T.

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati, visto anche quanto contenuto nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021, tenendo conto dell'accertato 2019. L'anno 2020, stante la pandemia, non è da considerare un anno "normale".

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- del riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- del riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- del trasferimento compensativo del minor gettito conseguente alle maggiori deduzioni sui fabbricati rurali;

- del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali;
- del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e delle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale
- all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.
- della quota riferita al servizio biblioteche;

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 prevede inoltre che: *"Per quanto riguarda la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale. In tale sede, la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per il 2022"*. L'eventuale mancata assegnazione della quota ex FIM per le annualità dal 2022 e successive comporterebbe pesanti impatti sul bilancio dei Comuni trentini, e del Comune di Carzano, con una consistente revisione delle priorità di spesa corrente. Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti avevano condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che:

- le variabili finanziarie che hanno concorso alla definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata;
- le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte con gradualità, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali sia per la Provincia, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 le parti hanno ritenuto opportuno:

- sospendere per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione;
- procedere con il ricalcolo della quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dell'eventuale squilibrio di parte corrente definito nell'allegato 1 al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in particolare aggiungendo il dato 2019 alla media dei dati relativi all'equilibrio di parte corrente rielaborato secondo le modalità convenute.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 prevede inoltre che:

"I grandi cambiamenti che hanno interessato il settore socio-economico negli ultimi anni, la tensione finanziaria, aggravata peraltro dagli effetti della pandemia, determinano, tra l'altro, la necessità per gli enti locali di diventare sempre più volano di sviluppo territoriale, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire un reale sostegno al territorio e alla sua capacità di sviluppo.

In tal senso va attuata una revisione complessiva delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, rendendo necessario avviare un processo di valutazione e confronto in particolare sui trasferimenti legati a specifici servizi comunali, quantificati nel 2020 in complessivi 63 milioni di Euro ..."

I fondi provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui (contributi in annualità) sono cessati.

L'ex fondo investimenti minori viene utilizzato nel suo ammontare complessivo, in parte straordinaria. Dall'annualità 2018 viene recuperato l'importo assegnato dalla PAT per l'estinzione anticipata dei mutui avvenuta nell'anno 2015, come definito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1035/2016. L'importo originario dell'ex FIM è pari ad Euro 106.044,94.= dal 2018 viene diminuito della quota pari ad Euro 7.445,41.=.

TITOLO III - Entrate extra-tributarie

ENTRATE	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	272.068,42	339.043,54	301.679,93	275.005,00	244.005,00	244.005,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32,77	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	11,38	0,00	143,65	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	220.161,75	200.186,25	200.231,04	214.548,56	211.000,00	211.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	82.992,66	75.208,15	41.755,13	48.000,59	46.000,15	46.000,15
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	575.266,98	614.503,69	543.809,75	537.654,15	501.105,15	501.105,15

Per le previsioni del triennio 2021/2023 l'Amministrazione ha assunto un comportamento prudentiale nelle previsioni delle entrate.

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2019	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	TASSO DI COPERTURA Anno 2023
ASILO NIDO	100%	99%	€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%	€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%	€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%
TOTALI			€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%	€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%	€ 337.000,00	€ 340.000,00	99,12%

Nell'entrata relativa ai fitti attivi di fabbricati si prevedono gli introiti che deriveranno dall'affitto delle sale e della palestra. Per il triennio è stato previsto l'importo di Euro 5.000,00.= per ciascun esercizio. Sono inoltre previsti Euro 4.000,00.= per ciascun esercizio, relativi all'introito della concessione della Malga Valtrighetta.

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità.

In ordine alle modalità di applicazione del nuovo canone patrimoniale, si segnala che l'articolo 1 comma 848 della L. n. 178/2020 ha sostituito l'articolo 1 comma 831 della L. n. 160/2019 per la disciplina delle modalità di applicazione forfetaria del canone stesso alla fattispecie delle occupazioni effettuate con cavi e condutture destinate a servizi di pubblica utilità (elettricità, telefonia, gas ecc.).

L'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 come convertito dalla L. n. 176/2020 ha ulteriormente prorogato le esenzioni T.O.S.A.P./C.O.S.A.P., ora da riferirsi al nuovo canone, rispetto al quadro delineato per il 2020 dall'articolo 181 del D.L. n. 34/2020. In particolare:

- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, già esenti per il periodo 1 maggio 2020 / 31 dicembre 2020, **l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;**
- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo n. 114/1998, già esenti per il periodo 1 marzo 2020 / 15 ottobre 2020, **l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;**
- come per le precedenti disposizioni, anche in questo caso il minor gettito del nuovo canone patrimoniale derivante da tali esenzioni trova copertura a carico del bilancio dello Stato a mezzo di trasferimenti compensativi ai Comuni (tramite la Provincia in ragione della competenza in materia di finanza Locale).

In attesa di approvazione del regolamento di applicazione, le previsioni proposte si attestano sul valore di Euro 2.2850,00.= per ogni annualità.

Le previsioni dei proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e degli altri servizi produttivi, coprono integralmente le spese previste, e si possono riassumere nella seguente tabella:

servizi	entrate 2021	spese 2021	entrate 2022	spese 2022	entrate 2023	spese 2023
acquedotto	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
fognatura	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
depurazione	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
TOTALI	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00

Le tariffe per la copertura dei costi per il servizio acquedotto e per il servizio fognatura, verranno approvate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il servizio idrico integrato, il servizio viabilità e parte del servizio di illuminazione pubblica è gestito direttamente in economia.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	3	100	200,00	200,00	200,00
605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	3	100	20,00	20,00	20,00
620	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3	100	50,00	50,00	50,00
625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI	3	100	1.200,00	1.200,00	1.200,00

630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ALTRI	3	100	50,00	50,00	50,00
630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3	100	400,00	400,00	400,00
750	11	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	14.000,00	14.000,00	14.000,00
755	11	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	5.200,00	5.200,00	5.200,00
760	11	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA	3	100	21.000,00	21.000,00	21.000,00
775	1	RETTE DI FREQUENZA NIDO D'INFANZIA QUOTA FAMIGLIE - RILEVANTE I.V.A.	3	100	91.000,00	91.000,00	91.000,00
795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3	100	1.500,00	1.500,00	1.500,00
950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	3	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00
950	3	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM - SERVIZIO RILEVANTE IVA	3	100	400,00	400,00	400,00
950	6	FITTI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	3	100	4.000,00	4.000,00	4.000,00
960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA	3	100	120.000,00	90.000,00	90.000,00
960	4	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (LEGNA) - RILEVANTE IVA	3	100	1.200,00	1.200,00	1.200,00
980	0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	3	100	7.000,00	6.000,00	6.000,00
990	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	3	100	2.285,00	2.285,00	2.285,00
1300	13	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	3	100	500,00	500,00	500,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

ENTRATE	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	472.696,44	313.601,01	1.249.440,48	272.214,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	2.135,86	8.566,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	430.834,30	322.167,91	1.251.440,48	272.214,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni e dal BIM Brenta.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti. Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili".

Le assegnazioni relative all'ex fondo investimenti minori applicate al bilancio 2021 nella parte straordinaria sono pari ad Euro 98.196,67.=, e ne rimangono disponibili ancora Euro 402,86.=.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio non si evidenziano scelte programmatiche.

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in Euro 0,00.= per l'anno 2021, per il 2022 e il 2023.

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI – Accensione di prestiti

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 0,00.= non considerando la restituzione delle quote capitale per l'estinzione anticipata dei mutui alla PAT (Euro 7.445,41.=) che a partire dall'esercizio 2018, su segnalazione della Corte dei Conti, sono state iscritte al titolo 4° missione 50 programma 02 della spesa in quanto sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

TITOLO VII – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

E' stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita.

Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021		2022		2023	
FPV – parte corrente	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=
FPV – parte capitale	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte spesa, sono sintetizzate:

SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TRENDSTORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Spese correnti	-	-	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	809.786,03	821.806,36	984.346,21	971.767,59	916.454,59	904.012,59
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	591.904,53	695.543,03	1.384.565,63	272.214,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	7.445,41	7.445,41	7.446,00	7.445,41	7.445,41	7.445,41
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		120.768,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	206.400,16	170.749,45	568.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
TOTALE SPESE	1.615.536,13	1.816.312,94	3.144.357,84	2.029.427,00	1.701.900,00	1.689.458,00

TITOLO I – Spese correnti

MACROAGGREGATI DI SPESA	rendiconto 2018	rendiconto 2019	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Redditi da lavoro dipendente	180.133,16	153.540,95	162.497,67	169.275,00	167.651,00	167.651,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	19.131,05	18.560,43	23.520,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
Acquisto di beni e servizi	512.912,68	537.910,09	566.368,27	581.782,00	575.882,00	575.882,00
Trasferimenti correnti	53.664,58	75.482,77	119.879,99	124.671,00	103.791,59	91.349,59
Interessi passivi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	197,22	2.700,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	43.747,34	33.612,12	108.780,28	71.669,59	44.760,00	44.760,00
SPESE CORRENTI	809.786,03	821.806,36	984.346,21	971.767,59	916.454,59	904.012,59

Redditi da lavoro dipendente

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio. Nelle previsioni dell'anno 2021 sono inclusi gli arretrati contrattuali relativi al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area della dirigenza e area non dirigenziale.

Imposte e tasse a carico dell'Ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo;

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;
- canoni di attraversamento rete ferroviaria.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali e generali e di gestione
- trasferimenti relativi all'ordine pubblico e sicurezza
- trasferimenti relativi all'istruzione ed al diritto allo studio
- trasferimenti relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- trasferimenti relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero
- trasferimenti relativi al turismo
- trasferimenti relativi allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente
- trasferimenti relativi al soccorso civile
- trasferimenti relativi ai diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in Euro 100,00.= per ciascuno degli anni del triennio, e si riferisce alle quote interessi dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva ordinario è iscritto per Euro 12.000,00.= nel 2021 nel 2022 e nel 2023. Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, ammonta ad Euro 250.000,00=.

Fondo crediti dubbia esigibilità

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio anche se con funzione esclusivamente conoscitiva.

Nel bilancio di previsione deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale. Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a) scelta del livello di analisi per il calcolo: è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;
- b) esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:
 - crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - crediti assistiti da fidejussione;
 - entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- c) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrate non di dubbia esigibilità;
- d) definizione del periodo di osservazione: la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2015-2019, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.
- e) raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento. I dati da raccogliere sono i seguenti:
 - **accertamenti** per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;
 - **riscossioni "competenza + residui"**: il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dall'accantonamento al FCDE;

La Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue: Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2021, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel

punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio (X+1) in c/residui X): accertamenti esercizio X
L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 (nonché dal rendiconto 2020), gli enti potranno calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione (o accantonato nel risultato di amministrazione), calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, che dovranno quindi essere conteggiati 2 volte, in luogo di quelli del 2020. Ad esempio, in sede di bilancio di previsione 2021/2023, invece di prendere a riferimento, ai fini del calcolo del FCDE, il quinquennio 2016/2020, si potrà considerare il quadriennio 2016/2019, conteggiando l'esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. Tale facoltà riguarda esclusivamente il poco utilizzato metodo che non prevede lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media, al fine di considerare anche gli incassi dell'esercizio x-1 in c/residui. Questa disposizione permette di evitare un maggiore accantonamento al fondo, a causa del prevedibile calo degli incassi dell'anno 2020 delle entrate tributarie ed extratributarie, connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE siano peggiorate dagli incassi del 2020. Quella appena analizzata è una facoltà da esercitare valutando attentamente gli effetti che produce: infatti un minore accantonamento al FCDE aiuta gli enti a liberare risorse per garantire gli equilibri di bilancio ma rende il fondo meno adeguato rispetto ad un incrementato rischio di insolvenza causato dalla pandemia in corso.

- f) calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio: questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate). Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti anni) che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudentiale;
- g) determinazione della percentuale di difficile esazione: tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80 %, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20 %.
- h) calcolo accantonamento teorico al FCDE: la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.
- i) determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio: per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento si applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Nell' 2021 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari al 100%, come per gli esercizi 2022 e 2023.

Gli importi quantificati con le modalità sopra menzionate costituiscono lo stanziamento previsto nel bilancio 2021/2023 destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità:

fondo crediti dubbia esigibilità	2021	2022	2023
parte corrente - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 1.10.01.03.001	13.300,00.=	10.900,00.=	10.900,00.=
parte capitale - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 2.05.03.01.01	0,00.=	0,00.=	0,00.=

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, è possibile determinare un accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una cognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione 2021/2023 non è stato stanziato nessun importo.

Fondo di garanzia debiti commerciali:

A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto al meno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 di cui sopra riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni

- e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali e' adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Il comma 854 della *legge di bilancio per il 2020* sposta dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali - PCC (comma 868).

La Nota IFEL del 22 novembre 2019 fornisce indicazioni per la corretta elaborazione dei due indicatori. In prima applicazione, vista la proroga, l'indicatore di riduzione del debito pregresso misurerà il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2020 e a fine 2019, mentre l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considererà le fatture scadute nel 2020 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2020 prima della scadenza.

Titolo II – Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563.893,88	633.816,81	1.335.783,98	242.800,00	-	-
Contributi agli investimenti	28.010,65	61.726,22	48.781,65	29.414,00		
Altri trasferimenti in c/capitale			-	-	-	-
Altre spese in c/capitale					-	-
TOTALE	591.904,53	695.543,03	1.384.565,63	272.214,00	0,00	0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	441.423,34
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	94.753,34
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.234.714,26
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.354.470,73
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	5.303,27
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	131,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	411.247,94
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	766.946,21
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	789.887,11
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	388.307,04

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente		58.300,34
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		50.000,00
Altri accantonamenti		53.679,08
	B) Totale parte accantonata	161.979,42
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.351,90
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	1.351,90
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	224.975,72

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (6)	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di	0,00

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per I vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi. Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

Si richiama l'articolo 187 del T.U.E.L.:

- 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e'

inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

- 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Il Punto 9.11.4 del principio applicato 4/1 relativo alla programmazione, prevede, nel caso in cui venga applicato avанzo di amministrazione al bilancio di previsione approvato, che nella nota integrativa siano riepilogati e illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 –900, della legge n. 145 del 2018;
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 non è stato applicato avанzo di amministrazione.

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO

Il prospetto relativo alle spese di investimento previste nel bilancio di previsione 2021 è il seguente:

Missione Programma	Cap.	Art.	Descrizione	Spesa prevista
01.05	21502	504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00
01.06	28181	552	COLONNINA RICARICA BICI ELETTRICA	4.500,00
01.11	21280	551	ACQUISIZIONE SOFTWARE E SISTEMI APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.500,00
01.11	21888	589	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER RISTRUTTURAZIONE CHIESA	3.914,00
01.11	21885	560	PROGETTAZIONE OPERE VARIE	18.000,00
03.01	23181	552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.300,00
05.02	25180	553	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, ATTREZZATURA E ALTRO PER IL PUNTO CULTURA	500,00
05.02	25280	553	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00
06.01	26204	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	1.000,00
09.02	29602	503	SISTEMAZIONE AREA PARCO FLUVIALE	20.000,00
09.02	29680	557	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	1.000,00
09.02	29688	383	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AZIONE 10	25.000,00
09.04	29404	501	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VALTRIGHETTA	35.000,00
09.04	29404	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	1.000,00
09.04	29420	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	1.500,00
10.05	28103	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	6.000,00
10.05	28206	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INVESTIMENTI DECRETO DEL 14/01/2020	100.000,00
10.05	28180	552	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIABILITA'	4.000,00
11.01	29389	589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	500,00
12.01	30101	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO D'INFANZIA - RILEVANTE IVA	1.500,00
			TOTALE	272.214,00

Le opere che ad oggi non hanno una fonte di finanziamento o hanno una fonte di finanziamento parziale, ma che l'Amministrazione vorrebbe realizzare nel triennio 2021/2023, sono le seguenti:

- realizzazione parcheggio in Via 18 settembre,
- sistemazione strade interpoderali,
- realizzazione strada forestale in loc. Baessa – alta Valtrighetta,
- realizzazione sentiero che collega loc. Masi di Carzano con il centro del paese,
- allargamento pascolo in loc. Valtrighetta a seguito dei danni della tempesta Vaia,
- ristrutturazione edificio adiacente al ristorante Valtrighetta,
- ristrutturazione primo piano edificio ospitante il bar.

Fonti di finanziamento

Il quadro generale delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021, è il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	2021
Accertamenti reimputati	
FPV	
Avanzo di amministrazione	
Mutui	
Trasferimenti di capitali dalla Provincia	124.196,67
Trasferimenti di capitali da altri enti pubblici	100.000,00
Trasferimenti di capitali da privati	
Contributi in conto capitale (BIM)	34.517,33
Alienazioni patrimoniali e concessioni (canoni)	
Contributi per permessi di costruire	
Monetizzazioni	
Altre entrate di parte capitale	13.500,00
Avanzo di parte corrente	

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

- anno 2021: Euro 500,00.=, quale contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carzano per l'acquisto di attrezzature e D.P.I.
- anno 2021: Euro 3.914,00.=, quale contributo straordinario alla Parrocchia per la sistemazione del portone di ingresso
- anno 2021: Euro 25.000,00.=, quale trasferimento al comune di Scurelle per la gestione del progetto intervento 19.

RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad Euro 52.117,87.=, relativo alla restituzione dell'estinzione anticipata dei mutui.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad Euro 7.445,41.= per il 2021, il 2022 e per il 2023.

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accettare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- ✓ donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- ✓ condoni (previsti in parte corrente)
- ✓ gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- ✓ entrate per eventi calamitosi
- ✓ alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Brenta, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- ✓ accensioni di prestiti
- ✓ contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- ✓ le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente)
- ✓ i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- ✓ gli eventi calamitosi
- ✓ le sentenze esecutive ed atti equiparati
- ✓ gli investimenti diretti
- ✓ i contributi agli investimenti
- ✓ altre spese in conto capitale.

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
6	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1	101	500,00	500,00	500,00
205	2	TRASFERIMENTI DALLO STATO SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – DPCM 24 SETTEMBRE 2020	2	101	31.106,00	12.442,00	0,00
1300	7	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2	101	5.100,00	5.100,00	5.100,00
					38.206,00	19.542,00	7.100,00

SPESE CORRENTI NON RICORENTI:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1213	27	ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE	1	1	1.100,00	0,00	0,00
1235	195	INCARICHI LEGALI PER CONSULENZE, ASSISTENZA, TECNICA, ARBITRAGGI, ECC.	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1711	1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1721	67	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1735	203	COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1771	2	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI - IRAP	1	1	200,00	200,00	200,00
8110	2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO DETERMINATO	1	10	5.000,00	0,00	0,00
8112	16	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO DETERMINATO	1	10	150,00	0,00	0,00
11850	0	FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – DPCM 24 SETTEMBRE 2020	1	14	31.106,00	12.442,00	0,00
11850	1	QUOTA ASSOCIATIVA GAL TRENTO ORIENTALE	1	14	500,00	500,00	500,00
					47.056,00	22.142,00	9.700,00

GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 30 luglio 2015 ha rilasciato una garanzia fideiussoria a favore della Cassa Centrale Banca S.p.A. e nell'interesse della Società "Monte Giglio S.r.l." per l'importo di Euro 215.880,00.= con scadenza al 31 dicembre 2030.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'ente non ha organismi strumentali.

PARTECIPAZIONI

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 27.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni.

Le partecipazioni possedute dall'ente sono:

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione
Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa	01533550222	0,51	Mantenimento
Informatica Trentina S.p.A.	00990320228	0,0044	Mantenimento
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,005	Mantenimento
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,00049	Mantenimento
Funivie Lagorai spa	1501480220	0,0002	Mantenimento
Monte Giglio srl	2090430220	60,00	Mantenimento
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	2043090220	1,89	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Informatica Trentina S.p.a - Trentino riscossioni S.p.a. e Trentino trasporti esercizio S.p.a.

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	02307490223	0,00085	Mantenimento

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Equilibri di bilancio

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	266.837,32			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	979.213,00 0,00	923.900,00 0,00	911.458,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> -fondo pluriennale vincolato -fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	971.767,59 0,00 13.300,00	916.454,59 0,00 10.900,00	904.012,59 0,00 10.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	7.445,41 0,00 0,00	7.445,41 0,00 0,00	7.445,41 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		272.214,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		272.214,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni.		0,00	0,00	0,00

ALTRÉ INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/ 12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.